

Ai sensi della “*Legge sulle Associazioni*” (Gazzetta Ufficiale, N° 74/14), articolo 13 comma 1, 18 comma 1 e 55 comma 1, dell’articolo 43 della “*Costituzione della Repubblica di Croazia*” (Gazzetta Ufficiale, N° 85/10 – testo emendato e N° 5/14 – delibera della Corte costituzionale), degli articoli 7 e 15 della “*Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell’uomo, e sui diritti delle Comunità Etniche e Nazionali o Minoranze della Repubblica di Croazia*” (Gazzetta Ufficiale, N° 155/02 e N° 47/10 – delibera della corte costituzionale, N° 80/10 e 93/11 – delibera della Corte costituzionale), del “*Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze*” (Gazzetta Ufficiale - Accordi internazionali, N° 15/97), dello Statuto dell’Unione Italiana (16.5.2014), dello “*Statuto della Città di Buie*”, (Gazzetta Ufficiale N° 5/01), il Consiglio della Comunità degli Italiani di Buie, nella seduta del 24.9.2015, ha approvato il seguente:

S T A T U T O **della COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI BUIE**

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La Comunità degli italiani si occupa, in piena autonomia, di tutti gli interessi, individuali e collettivi, dei suoi soci e promuove, presso i competenti organi, l’assunzione di misure corrispondenti a controllare l’applicazione di tutte le norme di tutela della Comunità Nazionale Italiana stabilite dalle Leggi, dagli Statuti e dagli Atti delle unità dell’autonomia e dell’amministrazione locale.

La Comunità degli Italiani di Buie (di seguito denominata CI) è l’organizzazione ufficiale, autonoma, apartitica, democratica e pluralistica degli Italiani residenti sul territorio della Città di Buie e altrove, che svolge la sua attività per la realizzazione delle finalità stabilite dal presente Statuto.

Il presente Statuto comprende i seguenti capitoli:

- I Disposizioni generali;
- II Denominazione, sede legale, competenza territoriale, simboli e rappresentanza legale;
- III Compiti e finalità dell’associazione;
- IV Attività della CI;
- V Soci, forme e modalità d’associazione ed elenco dei soci;
- VI Diritti e doveri degli associati;
- VII Forme associative particolari, rapporti con le altre istituzioni, costituzione di società e sezioni;
- VIII Organi della CI;
- IX Consiglio della CI;
- X Presidente della CI;
- XI Giunta Esecutiva;
- XII Presidente della Giunta Esecutiva;
- XIII Comitato dei garanti;
- XIV Referendum;
- XV Organi e servizi amministrativi;
- XVI Patrimonio, fonti di finanziamento e diritti di proprietà’;
- XVII Attività economiche;
- XVIII Adesione ad altre associazioni ed organizzazioni nazionali e internazionali;
- XIX Informazione e pubblicità dei lavori;
- XX Liquidatore, cessazione della CI, scioglimento della CI e procedimento con il patrimonio;
- XXI Norme transitorie e finali.

Articolo 2

La CI è persona giuridica iscritta nel Registro delle Associazioni dell'Ufficio della Direzione generale della Regione Istriana.

La CI si associa all'"Unione Italiana".

II DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, COMPETENZA TERRITORIALE, SIMBOLI E RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 3

La CI ha la seguente denominazione:

UNIONE ITALIANA - COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI BUIE
TALIJANSKA UNIJA - ZAJEDNICA TALIJANA BUJE

La denominazione abbreviata è: "UI - CI - BUIE", "TU - ZT - BUJE"

La sede della CI è a Buie in P.zza Josip Broz Tito 13.

La CI ha il proprio timbro. Il timbro ha forma circolare dal diametro di 38 mm con la dicitura "UNIONE ITALIANA / COMUNITA' DEGLI ITALIANI DI BUIE – TALIJANSKA UNIJA / ZAJEDNICA TALIJANA BUJE" e al centro lo stemma medievale di Buie rappresentato da uno scudo italico con croce rossa in campo bianco.

Articolo 4

La CI svolge la propria attività sul territorio della Città di Buie e altrove.

Articolo 5

La CI ha come proprio simbolo quello dell'Unione Italiana: la bandiera della Nazione Madre, la Repubblica d'Italia, e come proprio emblema, lo stemma medievale di Buie.

Articolo 6

La CI e' rappresentata congiuntamente dal Presidente della CI che ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta Esecutiva, nell'ambito delle competenze e delle limitazioni definite dal presente Statuto.

III COMPITI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono finalità fondamentali della CI:

- la promozione, l'affermazione dei diritti specifici e il soddisfacimento degli interessi nazionali, culturali, politici, economici, sociali e religiosi dei suoi soci;
- l'affermazione della soggettività della Comunità Nazionale Italiana e delle sue strutture, la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo dell'identità nazionale, culturale, linguistica e dell'autoctonia dei suoi soci, e più in generale della Comunità Nazionale Italiana, sul territorio di sua competenza;
- il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale, nonché la piena realizzazione dei diritti della Comunità Nazionale Italiana al più alto livello conseguito, in virtù della sua autoctonia, ai sensi delle vigenti disposizioni giuridico-costituzionali, dei Trattati internazionali, nonché dei diritti acquisiti.

Sono finalità generali della CI le finalità fondamentali e l'"Indirizzo Programmatico" dell'Unione Italiana.

Le finalità particolari della CI sono fissate dall'Indirizzo programmatico generale approvato dal Consiglio.

IV ATTIVITÀ DELLA CI

Articolo 8

Al fine di realizzare le finalità fondamentali stabilite dal presente Statuto, per le necessità dei suoi membri, la CI svolge le seguenti attività sul proprio territorio e all'estero:

- organizzazione di convegni, di attività e di manifestazioni culturali, artistiche, filodrammatiche e musicali, di spettacoli e di concerti;
- organizzazione di seminari, di corsi di lingue e di formazione;
- organizzazione e allestimento di mostre, di mostre-vendita, di ex-tempore;
- organizzazione di viaggi d'istruzione, culturali e ricreativi;
- organizzazione di attività nel campo dell'educazione, dell'istruzione e della ricerca;
- edizione di pubblicazioni e organizzazione di attività nel campo dell'informazione e dell'editoria;
- organizzazione di attività sportive, sociali, umanitarie, sanitarie e religiose;
- organizzazione di attività giovanili e per la terza età;
- organizzazione di attività di coordinamento di rapporti con l'Unione Italiana, le altre Comunità degli Italiani, gli Enti e le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana e i rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana negli organismi politici e amministrativi;
- organizzazione di attività e assistenza in campo legale e amministrativo;
- attività economica;
- offerta di servizi di contabilità, informatici, di traduzioni, trascrizione e fotocopiatura;
- offerta di servizi turistico-alberghieri per i membri e gli ospiti della CI;
- offerta di attività e di servizi enogastronomici per i membri e gli ospiti della CI nonché a terzi;
- collabora con le altre Comunità Nazionali;
- collabora con organismi, Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni, Società, e con la Società civile della Nazione Madre;
- collabora con le Regioni, le Città ed i Comuni, con i loro organi e organismi;
- segue e promuove l'applicazione delle disposizioni costituzionali, legislative, statutarie e normative relative ai diritti e alla tutela della Comunità Nazionale Italiana sul territorio di sua competenza;
- formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative statutarie e sulle disposizioni e decreti che regolano la posizione, il ruolo, i diritti e l'attuazione della tutela della Comunità Nazionale Italiana sul territorio di sua competenza, le avanza alle Regioni, alle Città, ai Comuni e ai loro organismi;
- organizzazione di attività e iniziative previste dalla Costituzione, dalla Legge, nonché dagli Statuti regionali, cittadini o comunali;
- organizzazione di attività finalizzate alla conservazione, al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo del ruolo, della posizione, della soggettività, dell'integrità, dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale al più alto livello conseguito, dei diritti, della tutela e dell'identità della Comunità Nazionale Italiana e dei suoi appartenenti;
- altro, qualora necessari, in conformità alle leggi vigenti.

V SOCI, FORME E MODALITÀ D'ASSOCIAZIONE ED ELENCO DEI SOCI

Articolo 9

In base al principio del rispetto dei diritti acquisiti, vengono fatte salve le qualifiche dei soci, antecedenti all'entrata in vigore del presente Statuto.

I soci della CI possono essere ordinari, onorari e sostenitori e la loro evidenza e' tenuta in un apposito elenco.

I soci della CI sono contemporaneamente soci dell'Unione Italiana.

Nell'ambito della CI i soci esercitano i diritti stabiliti dal presente Statuto, mentre nell'Unione Italiana realizzano i diritti e le funzioni di comune interesse per la Comunità Nazionale Italiana, stabiliti dallo Statuto dell'Unione Italiana.

Articolo 10

Sono soci ordinari della CI tutti i cittadini croati maggiorenni, residenti sul territorio della Citta di Buie che sottoscrivono la domanda di adesione dichiarando di essere “di nazionalita italiana” e/o “di cultura e madrelingua italiana” e accettano di rispettare il presente Statuto ed i principi programmatici fondamentali della CI.

I cittadini stranieri, con soggiorno permanente in Croazia, possono associarsi alla CI in qualita' di soci ordinari se soddisfano le condizioni definite dal comma precedente.

La G.E. delibera in merito all'iscrizione del socio ordinario.

Il diritto di voto attivo e passivo è riservato esclusivamente ai soci ordinari.

Articolo 11

Sono soci onorari e soci sostenitori, tutti i cittadini maggiorenni, croati o stranieri, con soggiorno permanente in Croazia, che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 del presente Statuto, ma desiderino associarsi alla CI.

Sono soci onorari, ai sensi del comma precedente 1, tutti coloro cui vengano riconosciuti particolari meriti nell'affermazione, nello sviluppo e nella crescita della CI e della Comunità Nazionale Italiana nel suo complesso.

Sono soci sostenitori, ai sensi del comma 1 del presente articolo, tutti coloro che desiderino contribuire materialmente all'affermazione, allo sviluppo e alla crescita della CI e della Comunità Nazionale Italiana nel suo complesso.

I soci onorari e i soci sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi, fatta eccezione per il diritto di voto attivo e passivo.

Il Consiglio della CI delibera sull'iscrizione del socio onorario e del socio sostenitore.

Articolo 12

Possono diventare soci della CI anche le persone giuridiche che per il loro status, le finalità e il settore di attività, possano e intendono, contribuire all'affermazione, allo sviluppo e alla crescita della CI ed al conseguimento delle finalità della medesima stabilite dal presente Statuto.

Il Consiglio della CI delibera sull'ammissione dei soci di cui al comma precedente.

Articolo 13

Il Consiglio della CI viene eletto dai soci ordinari mediante suffragio diretto, libero e segreto in conformità al Regolamento elettorale della CI.

Le elezioni degli altri organi della CI sono di competenza del Consiglio in conformità con il presente Statuto e con il Regolamento di procedura dello stesso.

La durata del mandato di tutti gli organi della CI è quadriennale.

Articolo 14

Lo status di socio della CI cessa:

- in caso di dimissioni o rinuncia, previa dichiarazione scritta;
- in caso di espulsione;
- in caso di decesso;
- in caso di scioglimento della CI.

Nei primi tre casi avviene la cancellazione dall'Elenco dei soci

Articolo 15

Il socio della CI può essere espulso, sollevato dall'incarico o sospeso, qualora trasgredisca in maniera grave e continuata le disposizioni del presente Statuto, delle delibere del Consiglio e dell'Indirizzo programmatico della CI.

Le decisioni di cui al precedente comma sono di competenza del Comitato dei Garanti.

Contro la decisione del Comitato dei Garanti, il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio della CI entro 30 giorni dalla notifica della delibera. La decisione del Consiglio, approvata con la maggioranza dei suoi membri (maggioranza assoluta), è inappellabile.

Articolo 16

L'evidenza dei soci della CI viene tenuta nell'apposito Elenco dei soci che viene aggiornato periodicamente. Nell'Elenco devono essere riportate le singole categorie dei soci: ordinari, onorari, sostenitori e persone giuridiche.

L'Elenco dei soci deve essere compilato e aggiornato in forma elettronica e cartacea, sulla base di precisi criteri, in modo che esso rifletta, in ogni momento, la situazione reale ed è strutturato in modo da essere accessibile anche agli organi dell'Unione Italiana.

L'Elenco riporta il nome e il cognome del socio, l'indirizzo, il numero di identificazione personale, la data e il luogo di nascita, la data d'iscrizione, la tipologia di socio, la data della cancellazione, nonché eventuali altri dati definiti dal Consiglio della CI.

L'Elenco dei soci deve essere accessibile agli organi dell'associazione, agli organi statali competenti e ai soci, nel rispetto della legge sulla privacy.

VI DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 17

I soci della CI hanno i seguenti diritti:

- di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi e le strutture della CI, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto;
- di partecipare alla gestione e alle attività della CI e di essere regolarmente e dettagliatamente informati sul suo operato, di prendere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali, prima, durante e dopo la loro approvazione;
- di avanzare proposte e di promuovere iniziative di ogni tipo riferite a tutte le attività della CI;
- di esprimere e formulare valutazioni critiche sul funzionamento della CI e sulla realizzazione dei programmi, e sull'attività di ogni singolo rappresentante e dei dirigenti eletti o nominati;
- di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei Garanti.

I soci della CI esercitano, inoltre, i diritti stabiliti dallo Statuto dell'Unione Italiana.

Articolo 18

I soci della CI hanno i seguenti doveri:

- di contribuire individualmente e collettivamente alla realizzazione dei programmi, delle decisioni e delle direttrici stabilite dagli organi della CI, assumendosene la responsabilità;
- di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto e dell'Indirizzo programmatico della CI, dello Statuto e dell'Indirizzo programmatico dell'UI e dei programmi fondamentali dei loro organi;
- di partecipare attivamente alle attività della CI e dell'Unione Italiana;
- di affermare, con coerenza e in piena libertà, l'identità e la coscienza derivanti della loro appartenenza nazionale;
- di pagare regolarmente la quota associativa.

VII FORME ASSOCIATIVE PARTICOLARI, RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI, COSTITUZIONE DI SOCIETÀ E SEZIONI

Articolo 19

La CI stabilisce dei rapporti di collaborazione e di coordinamento con le altre CI e con gli Enti e le Istituzioni che operano in funzione delle esigenze della CI.

Le forme e le modalità di collaborazione e coordinamento di cui al precedente comma vengono regolate mediante accordi, intese, contratti, forme di partecipazione alla proprietà e alla gestione economica e da altri strumenti particolari.

Articolo 20

La CI può essere fondatrice o cofondatrice di Enti ed Istituzioni operanti in funzione degli interessi della CI.

Per la realizzazione delle proprie attività e delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto, la CI può fondare o partecipare alla costituzione di società e aziende economiche, può svolgere attività economiche e imprenditoriali autonomamente o in collaborazione con imprese e società economiche, nonché con altre persone giuridiche e fisiche.

Articolo 21

La CI collabora con le altre CI, l'Unione Italiana, le autonomie locali e con le strutture regionali e statali nel coordinare e armonizzare attività volte a soddisfare gli interessi, individuali e collettivi, dei suoi soci.

Articolo 22

La CI ha la facoltà di costituire sezioni al fine di svolgere attività d'interesse generale per la CI (attività artistico-culturali, musicali, sportive, di ricerca, ecc.), oppure d'interesse specifico dei suoi soci (giovani, laureati, imprenditori, pensionati, fedeli, ecc.).

Ogni Sezione ha il proprio Presidente che la rappresenta e ne organizza l'attività.

Il Consiglio delibera in merito alla formazione delle Sezioni e ne conferma i rispettivi Presidenti, su proposta della Giunta Esecutiva.

VIII ORGANI DELLA CI

Articolo 23

Sono organi della CI:

- il Consiglio della CI;
- il Presidente della CI, che svolge pure le funzioni di Presidente del Consiglio;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente della Giunta Esecutiva;
- il Comitato dei Garanti.

IX CONSIGLIO DELLA CI

Articolo 24

Il Consiglio della CI è il massimo organo rappresentativo e deliberativo degli Italiani residenti nel territorio di sua competenza (territorio della Città' di Buie e altrove) ed è l'organo supremo della CI.

Il Consiglio è costituito da 15 rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto, in conformità ai termini stabiliti dal Regolamento elettorale della CI.

Le elezioni possono svolgersi in contemporanea con quelle per i rappresentanti della CI all'Assemblea dell'Unione Italiana e per gli organi dell'UI. Il numero dei rappresentanti viene definito negli atti dell'UI.

Il mandato dei membri del Consiglio è di 4 anni.

Le elezioni per il nuovo Consiglio vengono indette dal Presidente del Consiglio almeno 60 (sessanta) giorni prima dello scadere del mandato del Consiglio in carica.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali e viene convocato dal Presidente uscente.

I singoli candidati alle elezioni, ovvero le liste di candidati, vengono proposti direttamente dagli elettori mediante la raccolta di firme.

Le proposte di candidatura vengono presentate corredate dalle firme di almeno 10 elettori e da un eventuale programma elettorale.

Le specifiche modalità per le elezioni vengono fissate dal Regolamento elettorale della CI.

Articolo 25

Le procedure, l'iter dei lavori, le modalità d'elezione degli organi direttivi e dei corpi operanti, il ruolo e le funzioni dei corpi operativi del Consiglio, le modalità e le maggioranze con cui si approvano le decisioni del Consiglio, le forme di candidatura delle varie funzioni elettive sono definiti dal Regolamento di procedura della stessa.

Articolo 26

Il Consiglio è il massimo organo rappresentativo e deliberativo della CI. Traccia le direttrici fondamentali di tutta l'attività, stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e statuari, ne controlla l'attività, ispira l'azione di tutte le strutture, degli organismi operativi, degli Enti e delle Società della CI, nonché delle Istituzioni ad essa associati.

Articolo 27

Il Consiglio approva in particolare:

- lo Statuto e le relative modifiche ed integrazioni;
- l'Indirizzo programmatico fondamentale della CI;
- il programma operativo annuale;
- i lineamenti programmatici ed i piani di attività dei singoli settori e conferma i progetti proposti da tutti i suoi organi istituzionali ed operativi;
- il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- il Regolamento elettorale della CI e il proprio Regolamento di procedura;
- tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti che interessino la vita, l'organizzazione, la gestione, la programmazione e lo sviluppo generale della CI;
- delibera lo scioglimento della CI ai sensi dell'articolo 60 del presente Statuto;
- le delibere per l'indizione di Referendum e le rispettive norme particolari per la loro attuazione;
- la delibera sulla nomina del Liquidatore che non deve essere, necessariamente, un membro della CI.

Articolo 28

Il Consiglio esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente della CI, che congiuntamente sono anche Presidente e Vicepresidente del Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e i componenti la Giunta Esecutiva, il Presidente e i componenti del Comitato dei Garanti, in conformità ai termini stabiliti dal suo Regolamento di procedura;
- nomina il Liquidatore;
- nomina gli altri organi stabiliti dal presente Statuto;
- elegge i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro del Consiglio diretti a seguire determinati settori di attività o a svolgere specifici incarichi;
- verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statuari e direttivi da essa eletti;
- esamina ed approva l'operato della Giunta Esecutiva e dei servizi amministrativi della CI;
- delibera sulle proposte della Giunta Esecutiva e ne indirizza l'attività;
- esamina le relazioni del Comitato dei Garanti;
- accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri;
- accoglie, dibatte e delibera in merito alle mozioni avanzate dai suoi componenti;
- emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli altri regolamenti e decisioni della CI;
- nomina le Commissioni Elettorali della CI preposte alle elezioni per il Consiglio della CI, come pure le Commissioni Elettorali della CI per le elezioni all'Assemblea dell'Unione Italiana;
- discute ed approva le forme di collaborazione e la fondazione di persone giuridiche di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente Statuto;
- delibera sulla costituzione di Sezioni della CI e ne conferma i Presidenti;
- delibera sulle iscrizioni dei soci onorari e dei soci sostenitori;
- delibera in merito ai ricorsi dei soci della CI contro le decisioni del Comitato dei Garanti;
- svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto.

Articolo 29

Il Consiglio, nella sua prima sessione, verifica i risultati delle elezioni, elegge il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta, nonché il Presidente ed i componenti il Comitato dei Garanti.

I membri della Giunta Esecutiva devono venire eletti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione del Consiglio. In caso contrario, allo scadere del termine, vengono indette elezioni anticipate. Sino alla nomina dei nuovi organismi rimangono in carica, per il disbrigo degli affari correnti, quelli uscenti.

Articolo 30

Il Consiglio viene convocato dal Presidente del Consiglio, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. L'iniziativa può essere promossa pure dal Comitato dei Garanti nel caso di palese violazione o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura del Consiglio.

Le sessioni del Consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

Di regola le sessioni del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione nei casi previsti dal Regolamento di procedura della stessa.

Articolo 31

Il Consiglio può nominare, con particolare delibera, delle commissioni permanenti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio allo stesso modo, può istituire commissioni straordinarie o gruppi di lavoro ad hoc.

La composizione delle commissioni, così come tutti gli altri organismi propositivi e deliberativi della CI, deve tenere conto della struttura pluralistica del Consiglio.

Articolo 32

Il Consiglio è deliberativo se alle sessioni è presente la metà più uno dei consiglieri.

Le decisioni del Consiglio sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei consiglieri presenti (maggioranza semplice). Lo Statuto e l'Indirizzo programmatico fondamentale della CI vengono approvati se per essi vota la metà più uno dei consiglieri eletti (maggioranza assoluta). Su proposta di almeno 5 consiglieri, e con approvazione a maggioranza semplice, le decisioni possono essere accolte con maggioranze più qualificate (maggioranza assoluta o dei due terzi).

Di regola, le votazioni sono palesi. Su proposta di un membro e con l'approvazione della metà più uno dei consiglieri presenti, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti la Giunta Esecutiva, del Presidente e dei componenti il Comitato dei Garanti, si effettuano a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta.

Articolo 33

Il consigliere può presentare le sue dimissioni, o congelare (mettere a riposo) il proprio mandato di consigliere una volta sola nel corso della legislatura in forma scritta e debitamente motivate, al Presidente della CI.

Il seggio del Consiglio rimasto vacante, viene assegnato al candidato della stessa lista del candidato uscente

La lista decide a chi spetta tale incarico.

X PRESIDENTE DELLA CI

Articolo 34

La CI ha un proprio Presidente. Il mandato del Presidente dura 4 (quattro) anni e non può essere rinnovato per più di 2 (due) mandati consecutivi.

Il Presidente della CI svolge pure le funzioni di Presidente del Consiglio. Egli rappresenta la CI, congiuntamente al Presidente della Giunta Esecutiva, nell'ambito delle competenze attribuitegli dal Consiglio e stabilite dal presente Statuto.

Il Presidente della CI può disporre liberamente di una quota di denaro, definita dal Consiglio, con relativa presentazione della documentazione finanziaria e in conformità al piano finanziario della CI.

Articolo 35

Il Presidente della CI prepara, convoca e presiede le sedute del Consiglio, propone l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

Egli promulga e firma gli atti, le decisioni e le delibere emanati dal Consiglio, indice le elezioni ordinarie e suppletive, esercita altre funzioni direttive e rappresentative. Il Presidente può delegare temporaneamente i suoi compiti e le sue funzioni, in caso di necessità, al Vicepresidente della CI o ad un altro membro del Consiglio.

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza, per delega o procura, il Presidente della CI, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dal Vicepresidente della CI o dal Presidente della Giunta esecutiva o da un membro del Consiglio delegato per iscritto dal Presidente stesso.

Il Vicepresidente della CI coadiuva il Presidente della CI nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto.

Le funzioni di Presidente della CI e di Presidente della Giunta esecutiva sono incompatibili con funzioni direttive a qualsiasi livello nelle formazioni politiche.

Articolo 36

Il Presidente e il Vicepresidente della CI vengono eletti con voto segreto e a maggioranza assoluta di tutti i membri del Consiglio. Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento di procedura del Consiglio.

La funzione di Presidente e di Vicepresidente della CI può essere revocata (voto di sfiducia) dal Consiglio su proposta motivata di almeno 5 consiglieri, approvata con maggioranza assoluta e con voto segreto. Il Presidente e il Vicepresidente della CI hanno diritto di rassegnare le dimissioni accompagnate da motivazione scritta.

Il Presidente e il Vicepresidente della CI dimessisi, o a cui è stata votata la sfiducia, sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione dei loro successori.

Articolo 37

Il Consiglio, su proposta di 5 consiglieri, della Giunta Esecutiva o del Comitato dei Garanti, può nominare un Presidente onorario della CI scelto fra i membri eletti del Consiglio, o fra gli iscritti alla CI, che per la sua attività, il contributo offerto e il proprio comportamento, si sia reso benemerito della Comunità Nazionale Italiana. La nomina del Presidente onorario avviene con le modalità fissate per l'elezione del Presidente della CI.

Il Presidente onorario della CI non ha un mandato limitato, né i diritti, i doveri e le competenze previste dallo Statuto per il Presidente della CI.

XI GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 38

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo della CI. Risponde del proprio operato al Consiglio.

Il Presidente della Giunta Esecutiva, eletto con voto segreto ed a maggioranza assoluta in qualità di mandatario, propone al Consiglio la lista dei candidati per la composizione della Giunta Esecutiva. I membri della GE vengono eletti dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva viene nominata dal Consiglio, a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta.

Articolo 39

La Giunta Esecutiva può essere composta da 5 a 7 membri compreso il Presidente e il Vicepresidente. I membri della Giunta Esecutiva non sono necessariamente membri eletti del Consiglio. I membri della Giunta Esecutiva hanno facoltà di avvalersi di collaboratori ed esperti dei settori specifici di loro competenza.

Articolo 40

I componenti la Giunta Esecutiva si ripartiscono, su proposta del Presidente e in base al programma della stessa, i seguenti settori d'attività o incarichi:

- Educazione ed istruzione;
- Informazione ed editoria;
- Cultura, teatro, arte, spettacolo e folclore;
- Università e ricerca scientifica;
- Economia, finanze e bilancio;
- Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le altre CI, l'Unione Italiana, i rappresentanti politici della Comunità Nazionale Italiana, l' UPT, con tutte le Associazioni e le Organizzazioni degli Esuli, in maniera paritetica e in osservanza delle disposizioni di legge.
- Attività sociali, religiose e sanitarie;
- Attività sportive;
- Altri, qualora il Consiglio ne riscontri la necessità.

L'attività della Giunta è collegiale.

Articolo 41

La Giunta Esecutiva esercita le seguenti funzioni ed incarichi:

- mette in esecuzione le decisioni, l'Indirizzo programmatico ed i programmi fondamentali del Consiglio;
- prepara, predispone e attua, in collaborazione con i corpi da essa costituiti e con i corpi e le commissioni del Consiglio, i programmi di lavoro annuali ed i piani di attività della CI;
- predispone il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo da approvare in sede di Consiglio.
- sovrintende alla gestione dei servizi amministrativi e indirizza l'operato degli stessi;
- amministra i beni e il patrimonio della CI;
- stabilisce ed articola, in conformità ai programmi tracciati dal Consiglio, i rapporti con le forze politiche e sociali e le altre strutture e organismi istituzionali (statali, regionali e cittadini) nel Paese e all'estero;
- coordina i rapporti di collaborazione con la Nazione Madre;
- delibera ed approva accordi e stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività della CI;
- guida la gestione delle attività, l'attuazione delle iniziative e degli affari correnti della CI;
- delibera sulla iscrizione dei soci ordinari;
- organizza il concorso per la nomina degli impiegati dei servizi amministrativi, valuta i candidati e nomina il responsabile dei Servizi;
- svolge altre attività stabilite dal presente Statuto, dagli atti e dalle delibere approvate dal Consiglio.

Articolo 42

Il mandato dei membri della Giunta Esecutiva è quadriennale.

Il Presidente, il Vicepresidente e i componenti della Giunta Esecutiva possono essere revocati dal Consiglio (voto di sfiducia) su proposta di almeno 5 consiglieri e con approvazione espressa dalla maggioranza assoluta dei consiglieri eletti. Nel caso il voto di sfiducia sia rivolto al solo Presidente, la revoca comprende anche gli altri componenti la Giunta.

I membri della Giunta Esecutiva hanno facoltà di presentare, motivandole, le proprie dimissioni al Consiglio.

Il Presidente della Giunta Esecutiva e i membri della stessa dimessisi, o a cui è stato revocato il mandato, sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, fino alla nomina dei loro sostituti.

Articolo 43

La Giunta Esecutiva si riunisce secondo le necessità e al minimo una volta al mese.

Le sedute della Giunta Esecutiva sono deliberative se è presente la maggioranza dei membri.

Le decisioni della Giunta Esecutiva sono valide se approvate a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti).

In casi straordinari, urgenti e giustificati, la Giunta Esecutiva può svolgere le proprie sedute per via telefonica, ma le decisioni approvate in questo modo devono essere confermate nella seduta successiva.

Alle sedute della Giunta Esecutiva possono partecipare e discutere, ma senza diritto di voto, il Presidente e il Vicepresidente della CI, il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti e altri.

XII PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Articolo 44

Il Presidente della Giunta Esecutiva guida e rappresenta la Giunta Esecutiva. Egli rappresenta la CI congiuntamente al Presidente della CI, nell'ambito delle competenze e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e in conformità agli indirizzi e alle decisioni del Consiglio.

Il Presidente della Giunta Esecutiva può disporre liberamente di una quota di denaro, definita dal Consiglio, con relativa presentazione della documentazione finanziaria e in conformità al piano finanziario della CI.

Articolo 45

Il Presidente della Giunta Esecutiva prepara, convoca e presiede le sedute della Giunta Esecutiva, propone l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività. Sovrintende e controlla le funzioni dei Servizi amministrativi.

Articolo 46

Il Presidente della Giunta Esecutiva viene eletto, con voto segreto ed a maggioranza assoluta, dal Consiglio, in base ai termini del Regolamento di procedura dello stesso. Il Presidente della Giunta Esecutiva può dimettersi dall'incarico presentando motivazione scritta al Consiglio. Con le sue dimissioni decade tutta la Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva e il suo Presidente sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione del nuovo Organo esecutivo.

XIII COMITATO DEI GARANTI

Articolo 47

Il Comitato dei Garanti può essere composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente. Il Comitato dei Garanti verifica la regolarità degli atti, delle decisioni, dell'operato e dell'azione della CI, dei suoi organi e organismi, ai sensi delle disposizioni del presente Statuto, dell'Indirizzo programmatico e di altri atti della CI.

Funge da Giuri d'onore e da organo di conciliazione per la soluzione delle controversie tra gli associati alla CI, nonché tra gli organismi e le strutture della CI. Decide, nel caso di contrasto fra le disposizioni approvate da diverse strutture della CI.

Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le istanze ed i ricorsi da parte degli associati, degli organi e organismi che compongono la CI. Svolge funzioni di secondo grado per tutte le istanze ed i ricorsi da parte dei membri e degli organi della CI.

Funge da Corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria della CI.

Il Comitato dei Garanti controlla, in particolare:

- l'applicazione delle disposizioni dello Statuto e degli altri atti della CI;

- l'esercizio dei diritti e dei doveri dei suoi associati;
- la gestione finanziaria e l'utilizzo dei mezzi materiali della CI;
- decide in merito all'espulsione, alla rimozione o alla sospensione dell'incarico, dei soci della CI.

Articolo 48

I membri del Comitato dei Garanti, su proposta del Presidente della CI o di una apposita commissione nominata dal Consiglio, vengono eletti dallo stesso, con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

I membri del Comitato dei Garanti possono presentare le dimissioni. Essi possono pure venir revocati su proposta di 5 consiglieri e con approvazione a maggioranza assoluta.

Il mandato dei componenti il Comitato dei Garanti è di 4 anni.

I membri del Comitato dei Garanti non possono essere membri di alcun altro organo della CI.

Le funzioni di Presidente e di membro del Comitato dei Garanti sono incompatibili con funzioni direttive a qualsiasi livello nelle formazioni politiche.

Articolo 49

Il Comitato dei Garanti può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o per motivi di reale necessità, la convocazione del Consiglio. Il Presidente della CI, presa visione della decisione e delle motivazioni del Comitato dei Garanti, ha il dovere di convocare il Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data in cui gli è stata trasmessa comunicazione scritta da parte del Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei Garanti esprime pareri, suggerimenti, conclusioni e decisioni. Può inoltrare suggerimenti e proposte al Consiglio e alla Giunta Esecutiva.

Le deliberazioni del Comitato dei Garanti vengono approvate a maggioranza assoluta. Le decisioni relative ad eventuali ricorsi sono inappellabili.

Articolo 50

Il Presidente del Comitato dei Garanti convoca, guida e coordina i lavori dell'Organo e lo rappresenta.

XIV REFERENDUM

Articolo 51

Il Consiglio, con apposita delibera, ha facoltà di indire dei Referendum, estesi a tutti i soci ordinari della CI, su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della CI e dei suoi membri. La proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere, su iniziativa della Giunta Esecutiva o con la raccolta di almeno 100 firme di soci ordinari della CI.

Articolo 52

La delibera con cui si approva l'indizione del Referendum deve essere approvata dai 2/3 dei membri del Consiglio. La delibera del Consiglio determina le modalità di attuazione del Referendum. Tale delibera deve specificare in modo chiaro il quesito a cui gli elettori sono chiamati a rispondere con un "SI" o con un "NO".

La proposta soggetta a Referendum risulta approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nel caso di approvazione di una proposta al Referendum, il Consiglio è tenuto ad emanare e a modificare tutti gli atti della CI necessari alla sua realizzazione entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla notifica ufficiale del risultato del Referendum.

XV ORGANI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Articolo 53

La CI ha un proprio apparato amministrativo, costituito dai Servizi amministrativi della CI medesima. I principali criteri organizzativi e le funzioni dei Servizi sono stabiliti da una Delibera approvata dal Consiglio.

Il Presidente della Giunta Esecutiva, sovrintende e controlla il funzionamento dei Servizi amministrativi e verifica l'operato dei lavoratori dei medesimi.

Articolo 54

I rapporti fra la CI e i lavoratori che costituiscono il collettivo dei Servizi sono regolati dallo Statuto della CI e dalla Delibera istitutiva approvata dal Consiglio. La Giunta Esecutiva, a nome del Consiglio, stipula il contratto di lavoro con i lavoratori dei Servizi, ne ripartisce i compiti e le mansioni e nomina il responsabile dei Servizi.

Articolo 55

La nomina dei lavoratori dei Servizi della CI, e la loro sistemazione sul posto di lavoro, viene attuata, con particolare delibera, dalla Giunta Esecutiva; ricorrendo a tale fine, conformemente alla Legge, all'istituto del concorso pubblico. Con i lavoratori dei Servizi viene stipulato un contratto di lavoro che regola i diritti e i doveri dei lavoratori e del datore di lavoro, relativamente allo svolgimento dei compiti sul posto di lavoro.

XVI PATRIMONIO, FONTI DI FINANZIAMENTO E PROPRIETA'

Articolo 56

La CI possiede il proprio patrimonio. Esso consiste nelle sue entrate, nei suoi beni mobili e immobili e nei suoi diritti di proprietà. La CI ha la facoltà di usarlo, a norma di legge, per la realizzazione degli obiettivi principali definiti dallo Statuto.

Articolo 57

Le entrate della CI sono costituite da:

- sovvenzioni e finanziamenti statali, regionali, cittadini e di enti pubblici;
- contributi e donazioni di enti economici e culturali, di aziende, società, imprese, associazioni e singoli cittadini;
- proventi delle sue attività imprenditoriali ed economiche o sociali, o delle attività degli enti e degli istituti di cui è fondatore o cofondatore;
- proventi della gestione e della rendita di beni immobili, proprietà, titoli e capitali;
- contributi e donazioni di organi statali, aziende, associazioni e singoli cittadini della Nazione Madre;
- introiti dalle quote associative annue;
- proventi da offerte turistico-alberghiere ed enogastronomiche, in occasione di eventi storici, culturali, artistici e folcloristici legati alla tradizione della CI;
- altre fonti.

Articolo 58

Le decisioni relative all'acquisto e alla vendita del patrimonio mobiliare e immobiliare della CI spettano al Consiglio, mentre la Giunta Esecutiva le rende operative. La Giunta Esecutiva gestisce liberamente gli acquisti e le vendite di valori mobiliari entro il limite massimo definito dal Consiglio.

XVII ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 59

La CI può svolgere attività economiche ed imprenditoriali direttamente o in collaborazione con l'Unione Italiana, con le altre CI, con aziende, imprese e società economiche, al fine di assicurare

delle adeguate forme di autofinanziamento, di promozione e di sviluppo complessivo delle strutture e dei bisogni della CI e dei suoi membri. A tale fine può effettuare investimenti, associare mezzi, beni e capitali, stipulare contratti, partecipare alla suddivisione di utili e profitti e sviluppare altre forme di collaborazione con soggetti economici, pubblici e privati.

Gli utili e i profitti della CI vengono utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto.

XVIII ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 60

La CI, con decisione del Consiglio, può aderire, quale membro collettivo, nelle forme e secondo i criteri previsti dalle Leggi statali e dalle vigenti norme e convenzioni internazionali, ad altre associazioni sociali, culturali, economiche, sportive, scientifiche, ecc., nella Repubblica di Croazia e all'estero, nonché ad organizzazioni internazionali.

XIX INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 61

I soci della CI hanno diritto di essere informati in modo esauriente e completo sull'operato di tutti gli organi previsti dal presente Statuto.

Le sedute di tutti gli organi statutari sono, di regola, aperte al pubblico e alla stampa. Gli iscritti hanno diritto di prendere visione di tutti i principali atti, documenti e decisioni della CI.

Alle sessioni degli organi della CI i rispettivi Presidenti possono invitare, a loro discrezione, i rappresentanti dei mass-media, e degli Enti, Istituzioni e aziende d'interesse particolare per la CI, come pure i rappresentanti dell'Unione Italiana, e dei suoi organi, della Città di Buie, della Regione istriana nonché dello Stato che si occupano delle Istituzioni e delle problematiche relative agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.

La CI informa in merito alle sue attività tramite i pubblici mezzi d'informazione ed in altri modi adeguati.

Articolo 62

La CI può pubblicare un proprio foglio d'informazione. La redazione e il Caporedattore vengono nominati dal Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva predisponde gli strumenti, i mezzi ed i presupposti necessari alla stampa del foglio d'informazione.

Responsabile legale dell'edizione è il Presidente della CI.

Articolo 63

La Giunta Esecutiva ha l'obbligo, per il tramite di un bollettino specifico, di rendere pubblici in maniera chiara e sistematica, i piani e i programmi delle attività, i resoconti finanziari, ma soprattutto i programmi di lavoro e i progetti che vengono finanziati da fonti pubbliche.

XX SCIoglimento DELLA CI E PROCEDIMENTO CON IL PATRIMONIO

Articolo 64

La CI può cessare di esistere e di operare soltanto se tale decisione viene approvata, mediante Referendum, da almeno i 2/3 dei suoi soci ordinari o per i motivi e nelle forme stabiliti dalla legge.

Facendo seguito alle decisioni degli organi competenti previsti dalla legge e secondo la procedura prevista dalla legge, oppure in seguito alla decisione assunta mediante un referendum (svoltosi tra i soci ordinari della CI), viene accolta la delibera di cessazione della CI o di avvio della procedura fallimentare. Cessano così le competenze del Consiglio, della Giunta Esecutiva, del Presidente e del Comitato dei Garanti della CI, mentre i loro obblighi e le loro competenze vengono assunti dal Liquidatore.

La carica di Liquidatore viene affidata al Presidente in carica della CI.

Il Liquidatore diventa l'unico rappresentante legale della CI e svolge le sue funzioni, in conformità alla legge, fino alla conclusione della procedura fallimentare ed alla cancellazione della CI dal Registro delle Associazioni.

Nello specifico, le funzioni del Liquidatore sono quelle di portare a termine le attività della CI, saldare tutti i suoi debiti, individuarne il patrimonio rimanente, distribuirlo e cancellare la CI dal Registro delle Associazioni.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della CI, dopo la copertura dei debiti, delle spese di liquidazione e di altre procedure amministrative e giudiziarie, passa temporaneamente in custodia patrimoniale all'Unione Italiana, tramite contratto vidimato dal notaio pubblico, fino alla fondazione di una nuova CI. Il contratto deve contenere tra l'altro l'elenco dettagliato dei beni mobili e immobili della CI.

XXI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 65

Le interpretazioni autentiche delle disposizioni del presente Statuto vengono emanate dal Consiglio che le accoglie con approvazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le modifiche e le aggiunte al presente Statuto si raccolgono con la stessa procedura e con le stesse modalità previste per la sua approvazione. L'iniziativa può essere promossa da almeno 1/3 dei membri del Consiglio, da almeno 100 soci ordinari della CI (mediante la raccolta di firme) e dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 66

Lo Statuto della CI deve essere armonizzato con le disposizioni dello Statuto dell'Unione Italiana.

Nel caso in cui venisse appurato che qualche disposizione dello Statuto della CI non sia in conformità con lo Statuto dell'Unione Italiana oppure che sia in contrasto con esso, fino alla sua modifica sarà necessario applicare le disposizioni o i principi dello Statuto dell'Unione Italiana.

Nel caso in cui determinate disposizioni della CI risultassero di dubbia o molteplice interpretazione, si farà riferimento alle disposizioni o ai principi dello Statuto dell'UI regolanti la materia.

Articolo 67

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua emanazione (approvazione) e si applica a decorrere dalla data d'iscrizione nel Registro delle Associazioni.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessa la validità del precedente Statuto della CI.

Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio della CI deve emanare e promulgare tutti gli atti necessari e adeguare la sua attività in conformità alle presenti disposizioni statutarie.

Articolo 68

Le disposizioni di questo Statuto, vengono applicate dopo 8 (otto) giorni dalla sua affissione nella bacheca della CI.

N° Prot. 165/2015

Buie, 24.09.2015

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' DEGLI ITALIANI DI BUIE

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELLA CI
Eliana Barbo

